



Regolamento per la valutazione di conformità o idoneità all'impiego di sottosistemi, prodotti/applicazioni e componenti ferroviari ai requisiti di sicurezza

- **In vigore dal 9 giugno 2015**

RINA
Via Corsica 12
16128 GENOVA

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351237
web site : www.rina.org

Regolamento per la valutazione di conformità o idoneità all'impiego di sottosistemi, prodotti/applicazioni e componenti ferroviari ai requisiti di sicurezza.

Regolamenti tecnici

Regolamento per la valutazione di conformità o idoneità all'impiego di sottosistemi, prodotti/applicazioni e componenti ferroviari ai requisiti di sicurezza.

INDICE

CAPITOLO 1	4
CAPITOLO 2	7
DEFINIZIONI	7
CAPITOLO 3 PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	10
CAPITOLO 4 MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA, PRODOTTO/APPLICAZIONE O COMPONENTE	17
CAPITOLO 5 RISERVATEZZA	17
CAPITOLO 6 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	17
CAPITOLO 7 REVOCA	19
CAPITOLO 8 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	20
CAPITOLO 9 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	20
CAPITOLO 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	21

CAPITOLO 1

1.1. Generalità

RINA è Verificatore Indipendente di sicurezza (VIS) qualificato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), ai sensi del Decreto Legislativo 162/2007 e al Decreto 4/2012 dell'ANSF il 9 agosto 2012, tenendo conto della sua condizione di Organismo Notificato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'Interoperabilità Ferroviaria Europea secondo il Decreto Legislativo n. 191 del 8 ottobre 2010, "Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'Interoperabilità' del sistema ferroviario comunitario".

RINA è inoltre qualificata da ANSF come Organismo di Valutazione (CSM Assessor) incaricato della valutazione della corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi e dei risultati secondo il Regolamento 402/2013.

RINA, in qualità di VIS, effettua la Valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di sottosistemi, prodotti, applicazioni o componenti ferroviari come indicato nel Decreto 4/2012 di ANSF.

Il presente Regolamento definisce le procedure generali seguite da RINA per lo svolgimento di tale attività di valutazione.

Il servizio di Valutazione è aperto a tutti i Richiedenti che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA opera quale Organismo accreditato per le attività di Ispezione in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per la certificazione di prodotto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di Sistemi, Prodotti e personale", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2 Normativa di riferimento

- Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.
- Decisione 2010/713/UE della Commissione del 9 novembre 2010 concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 402/2013 relativo al Metodo Comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi che abroga il Regolamento 352/2009.
- Decreto Legislativo n° 162 del 10 Agosto 2007 "Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla Sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" ;
- Decreto Legislativo n. 191 del 8 ottobre 2010, "Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'Interoperabilità' del sistema ferroviario comunitario".
- Decreto Legislativo del 24 marzo 2011 n° 43 Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/59/CE relativa alla sicurezza
- Decreto ANSF n°4/2012 Emanazione delle attribuzioni in materia di sicurezza
- Linee Guida ANSF n° 2 2013 per il rilascio dell'AMIS di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi del 6 agosto 2013
- "Linee guida per la qualificazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza" del 9 luglio 2012
- Disposizione RFI n.1/2003
- Disposizione RFI n. 30/2007
- Disposizione RFI n. 62/2006

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- Norme internazionali della serie ISO 9000, edizione corrente.
- CEI EN 50126, La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS).
- CEI EN 50128, Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione, Software per sistemi ferroviari di comando e di protezione.
- CEI EN 50129, Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione, Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento.

1.3 Base di Valutazione

In relazione al tipo di sottosistema, prodotto/applicazione o componente RINA si rifà per le sue valutazioni a quanto indicato nelle disposizioni normative indicate al § 1.2 del presente regolamento.

1.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il Richiedente assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

1.5 Partecipazione Enti Nazionali e di Accreditamento alle verifiche

L'ANSF può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati dal RINA presso i Costruttori, Gestori di infrastruttura, Imprese Ferroviarie ed i Laboratori utilizzati per le prove, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme applicabili.

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (Organismo di Accreditamento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili.

La partecipazione di tali osservatori è preventivamente concordata tra RINA e il richiedente. Qualora quest'ultimo non conceda il proprio benessere alla suddetta partecipazione la validità del certificato è sospesa.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

Le definizioni legali sono indicate nelle Linee Guida ANSF per il rilascio dell'AMIS, di seguito alcune tra le più utilizzate

Autorizzazione alla Messa in servizio - AMIS: atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di applicazioni generiche, sottosistemi strutturali e veicoli ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili

Sicurezza: Prestazione di un prodotto/applicazione che deve garantire l'assenza di livelli intollerabili di rischio e di danno per persone e cose.

Sottosistema: il sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale è suddiviso, ai sensi degli allegati IIa e IIb al D. Lgs. 191/2010, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti di cui agli allegati III dello stesso Decreto come richiamato anche nelle Linee guida ANSF per la qualifica dei VIS.

Componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema.

Verifica: Attività per la determinazione, tramite analisi e prove, ad ogni fase del ciclo di vita, che i requisiti della fase in esame soddisfano le risultanze della fase precedente e che le risultanze della fase in esame ne soddisfino i requisiti.

Validazione: Attività svolta per dimostrare, tramite prove ed analisi, che il prodotto soddisfa integralmente i suoi requisiti specificati.

Valutazione: Indagine intrapresa allo scopo di arrivare a formulare un giudizio, basato sull'evidenza, riguardo alla conformità a requisiti specifici di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto.

Organismi Notificati: Organismi che ai sensi delle Direttiva 2008/57/CE sono riconosciuti / designati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi che concorrono al funzionamento del Sistema Ferroviario Transeuropeo.

Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS): gli organismi riconosciuti da ANSF incaricati di valutare la conformità di un prodotto/applicazione o di un componente di interoperabilità ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l'idoneità all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione su richiesta di un utente finale

o di un costruttore o di un costruttore come definito nelle Linee guida per la qualifica dei VIS.

Sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso.

Gestore dell'infrastruttura: organismo incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione.

Costruttore:

Ogni soggetto, responsabile della distribuzione commerciale di un componente di interoperabilità nella Comunità Europea, tenuto al rilascio della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego
Ogni soggetto, responsabile di una o più attività nella realizzazione di un sottosistema interoperabile oppure parte di un consorzio di fornitori per il sottosistema legato contrattualmente al Richiedente.

Richiedente: Soggetto avente sede nell'Unione Europea autorizzato ad inoltrare l'istanza per l'AMIS (Costruttore, l'Impresa Ferroviaria o il Gestore dell'Infrastruttura) che richiede a RINA il rilascio di Rapporti di Valutazione per un sottosistema, prodotto/applicazione o componente.

CAPITOLO 3 PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

3.1 RICHIESTA

La richiesta di attività di valutazione può avvenire mediante comunicazione scritta (posta cartacea, e-mail, fax) oppure, in prima istanza, mediante contatto telefonico cui deve necessariamente seguire una comunicazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:

- Nome del Richiedente ed indirizzo della sua sede;
- Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA;
- Descrizione generale del sottosistema, prodotto/applicazione o componente oggetto di valutazione;

3.2 ACCERTAMENTI PER LA VALUTAZIONE

3.2.1

A seguito di richiesta di Attività di Valutazione, RINA verifica la fattibilità dell'attività esaminando la conformità della richiesta alle disposizioni del presente Regolamento e dei documenti normativi interni RINA.

3.2.2

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica viene resta in attesa fino al completamento delle deficienze riscontrate.

3.2.3

A seguito dell'adeguamento documentale richiesto, RINA comunica al Richiedente il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di valutazione; il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

3.2.4

Gli accertamenti da parte di RINA sono effettuati secondo le modalità di applicazione delle Leggi, Decreti, Disposizioni RFI e relative Procedure di riferimento.

3.2.5

Se a giudizio di RINA non sono soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento delle Autorizzazioni da parte di ANSF, viene inviato al Richiedente un rapporto nel quale sono indicate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate che il Richiedente deve eliminare o correggere, o far eliminare o correggere.

3.2.6

A buon esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, per il sottosistema, prodotto/applicazione o componente oggetto della domanda, RINA procede all'attività di valutazione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3.3 Attività del VIS riguardanti le Valutazione e Prove

Le procedure di valutazione effettuate da RINA si attuano secondo le modalità indicate dalle disposizioni normative indicate al § 1.2 del presente regolamento e si distinguono, in generale, nelle seguenti fasi:

- Attività di Valutazione Documentale per successiva invio a ANSF;
- Verifiche ispettive sul campo;
- Attività legate alla richiesta di autorizzazione per prove
- Attività di prova;
- Attività di coordinamento in qualità di Capo Prova.
- Attività di CSM Assessor

Sulla base delle suddette fasi RINA redige un Piano delle attività delle Valutazione comprendente, in linea generale, quanto riportato nei successivi paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 e dettagliato in uno specifico documento consegnato al richiedente per accettazione.

3.3.1 Valutazione documentale

Il richiedente sottopone al RINA un "Piano della Documentazione" nel quale esplicita, per ciascun punto delle Disposizioni normative di

riferimento, la documentazione che intende presentare al RINA. Tale Piano deve essere approvato da RINA e deve costituire la base di riferimento per tutta l'attività di valutazione. Tale piano deve essere inviato da parte del richiedente in ANSF e condiviso da essa
In generale, per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti di cui ai seguenti commi:

- a) Specifiche tecniche di progetto, incluse le Norme applicate;
- b) Progetto concettuale, disegni di costruzione, installazione e schemi di componenti, sottoassiemi, assiemi, circuiti, ecc;
- c) Descrizioni e spiegazioni per la comprensione dei disegni e schemi suddetti;
- d) La necessaria evidenza della loro adeguatezza, in particolare ove le specifiche europee non siano state applicate integralmente;
- e) Documentazione tecnica concernente la costruzione, l'assemblaggio e l'installazione del sottosistema;
- f) Lista dei componenti incorporati nel sottosistema;
- g) L'elenco di tutti i costruttori direttamente contrattualmente coinvolti nel progetto, costruzione, assemblaggio ed installazione ed in particolare le loro responsabilità con particolare riferimento al capocommessa, consorzi di costruzione, ecc;
- h) I risultati di calcoli e/o di esami eseguiti;
- i) Rapporti di prova;

Il richiedente sottopone al RINA un "Elenco delle norme di riferimento applicabili" . Tale Elenco deve essere approvato da RINA e deve costituire la base di riferimento per tutta l'attività di valutazione.

Il richiedente trasmette al RINA tutta la documentazione concordata relativa all'oggetto della valutazione secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative indicate al §1.2 del presente regolamento.

La documentazione presentata è sottoposta ad esame per la verifica della conformità del sottosistema, prodotto/applicazione o componente ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

RINA si riserva di richiedere tutti i documenti che saranno giudicati rilevanti per la valutazione dell'oggetto anche non inclusi nel Piano della Documentazione, qualora la documentazione presentata risultasse, in sede di esame, insufficiente o non adeguata oppure richiesta da ANSF.

A seguito dell'esame documentale RINA rilascia al richiedente uno o più Rapporti di Valutazione nei quali dichiara la conformità o idoneità all'impiego del sottosistema, prodotto/applicazione o oggetto della valutazione con le eventuali mitigazioni.

Il richiedente trasmetterà ad ANSF i Rapporti di Valutazione corredati della documentazione presentata al RINA e da questo esaminata. Tutta la documentazione consegnata ad ANSF dovrà essere in lingua italiana, come richiesto dalle Linee Guida ANSF per l'AMIS

3.3.2 Verifiche ispettive sul campo

RINA effettua visite ispettive sul campo allo scopo di controllare la corretta installazione di sottosistemi, apparecchiature o componenti secondo le normative di riferimento e la coerenza con la documentazione di progetto presentata.

3.3.3 Attività legate alla richiesta di autorizzazione per prove

RINA esegue le attività richieste dalle Linee Guida ANSF per l'AMIS in relazione alle valutazioni preliminari sulla tipologia di prove (in interruzione di tratta, interruzione di linea oppure in esercizio).

3.3.4 Prove di tipo

Il richiedente presenta al RINA il Programma delle Prove previste. Tale programma dovrà essere sottoposto all'approvazione di RINA e successivamente dell'ANSF.

3.3.4.1

Le prove possono essere effettuate presso laboratori indipendenti in possesso di accreditamento riconosciuto a livello EA (European Cooperation for Accreditation) e/o ILAC (International Laboratory

Accreditation Co-operation) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove e controlli richiesti.

3.3.4.2

Nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, il VIS deve provvedere alla relativa qualifica sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.

3.3.4.3

I laboratori qualificati dagli Organismi Notificati possono essere ritenuti idonei per svolgere le prove specifiche ed i controlli inerenti esclusivamente l'attività per la quale gli stessi sono stati qualificati.

3.3.4.4

RINA si riserva di essere presente alle prove nella loro totalità o in specifici momenti del loro svolgimento, ritenuti particolarmente significativi ai fini della valutazione.

3.3.4.5

RINA può effettuare prove in proprio, utilizzando il personale tecnico qualificato nell'ambito della propria struttura.

3.3.4.6

Le prove sono effettuate a spese del richiedente.

3.3.4.7

Qualora il sottosistema o componente in oggetto sia prodotto in serie, il tipo campione del sottosistema da sottoporre alle prove deve, di regola, essere prelevato, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

3.3.4.8

Eventuali campioni prototipo, appositamente fabbricati per le prove, devono essere costruiti con gli stessi mezzi e montati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione di serie. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni prototipo. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione, ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

3.3.4 Attività di coordinamento in qualità di Capo Prova

RINA assume il ruolo di Capo Prova, con compiti di coordinamento delle attività di bordo, durante l'effettuazione di prove in linea e per il solo periodo di svolgimento delle prove stesse. Compiti e responsabilità del Capo Prova in linea generale sono i seguenti:

- coordinare le attività di test;
- essere l'interfaccia tra i laboratori di prova presenti a bordo e l'incaricato treno;
- vigilare sulla sicurezza del personale presente a bordo durante le prove su linee RFI;
- gestire la salita in velocità e consentire la rimozione di alcuni monitoraggi;
- gestire e regolare gli accessi a bordo;
- redigere il libro di prova.

3.3.5 Attività' di CSM Assessor

RINA effettua in base alla qualifica assegnata dall'ANSF è anche un CSM Assessor in relazione al Regolamento UE 402/2013 relativo al Metodo Comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, effettua una valutazione indipendente dell'adeguatezza dell'applicazione del procedimento di gestione dei rischi in relazione alle modifiche organizzative e tecniche riguardanti sottosistemi strutturali nonché l'integrazione in sicurezza tra gli stessi. In questo ruolo valuta i rapporti di integrazione in sicurezza rilasciati dal richiedente. Tale attività è effettuata anche nel caso di esecuzione di prove in linea.

3.4 EMISSIONE DEI DOCUMENTI

Al termine delle attività di valutazione sono rilasciati uno o più "Rapporti di Valutazione finali" che contengono le conclusioni della valutazione.

I Rapporti di Valutazione sono redatti a seguito dell'esame di documenti di progetto, descrizioni tecniche, rapporti di prova, certificazioni e dichiarazioni di conformità forniti dal costruttore del sottosistema o componente sottoposto a valutazione.

I Rapporti di Valutazione esprimono un giudizio di conformità, o di idoneità all'impiego, rispetto alle norme di riferimento.

In essi sono contenuti gli elenchi dei documenti, disegni e rapporti di prova analizzati, le norme di riferimento, le condizioni operative, i dettagli relativi alla manutenzione e le eventuali mitigazioni alle non complete conformità del prodotto o sottosistema.

Nel caso in cui nel/i Rapporto/i siano annotate delle non conformità, il richiedente dovrà procedere ad applicare le necessarie correzioni e/o azioni correttive per eliminare le non conformità riscontrate, e procedere a ripetere gli accertamenti necessari per verificare la completa eliminazione delle non conformità.

A buon esito degli accertamenti effettuati saranno emessi dei rapporti di valutazione che dichiarano la conformità di un sottosistema, prodotto/applicazione o componente alle norme ed agli standard di sicurezza applicabili al Sistema Ferroviario Nazionale ed Europeo ad alta velocità e convenzionale ed alle norme indicate dagli interessati ed accettate da RINA

A seguito dell'esame dei rapporti di prova, che devono confermare la completa conformità del sottosistema, prodotto/applicazione o componente esaminato, e a seguito della valutazione del "rapporto di integrazione in sicurezza" tra i sottosistemi coinvolti rilasciato al RINA da parte del richiedente, ed in base al quale RINA emetterà un rapporto di valutazione corrispondente in qualità di CSM Assessor in accordo con il Regolamento 402 UE, potrà essere emesso il Certificato Nazionale di Esame del Tipo di Modulo B.

RINA effettua anche le valutazioni del Sistema di Qualità del richiedente che ha messo in atto per la progettazione, fabbricazione e installazione e emette l'attestato di "Approvazione del sistema di Qualità" secondo il Modulo D. Questo attestato riguarda la conformità della serie al tipo.

RINA rilascerà inoltre "l'Attestato Nazionale di Verifica" che prende in carico l'attestato di modulo B, l'attestato di approvazione del sistema di qualità di modulo D, oltre alle valutazioni di integrazione in sicurezza e le prove finali.

CAPITOLO 4 MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA, PRODOTTO/APPLICAZIONE O COMPONENTE

I paragrafi seguenti si riferiscono alle eventuali modifiche intervenute nel progetto, nella costruzione o nelle condizioni di utilizzo di sottosistemi, prodotti/applicazioni o componenti.

4.1

Il richiedente deve comunicare a RINA ogni modifica che ha intenzione di apportare ad un sottosistema, prodotto/applicazione o componente per il quale ha ottenuto la valutazione di conformità.

4.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del sottosistema, prodotto/applicazione o componente ai requisiti normativi di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, di verifiche già eseguite durante la fase di valutazione precedente ed emettere un nuovo Rapporto di Valutazione.

CAPITOLO 5 RISERVATEZZA

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà del richiedente di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA e lo stesso.

CAPITOLO 6 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei sottosistemi ai campioni sottoposti alle prove, sempre che tali non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) nel caso di utilizzo del sottosistema in maniera non conforme alle condizioni contenute nel certificato emesso;
- c) qualora l'ente aggiudicatore usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta.

RINA notifica per iscritto la sua decisione al Richiedente, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dall'ANSF.

Nel caso il Richiedente intenda sospendere la certificazione, invia per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica al Richiedente l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

Al Richiedente, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sul sottosistema interessato.

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.

CAPITOLO 7

REVOCA

La certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi. In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatata a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro i termini stabiliti da RINA;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte del Richiedente, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili e il Richiedente non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il sottosistema in questione non venga più fabbricato.

La revoca è notificata per iscritto al Richiedente con la richiesta di restituzione del Certificato di conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca e dà luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sul sottosistema interessato, prescrivendo, se del caso, anche le azioni che il Richiedente deve intraprendere per i sottosistemi già in servizio.

RINA provvede ad informare della revoca l'autorità competente, rappresentata dal Ministero dei Trasporti.

Il Richiedente a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

La revoca della certificazione è anche disciplinata dalle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale" nella edizione in vigore reperibile sul sito web www.rina.org.

CAPITOLO 8

RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Richiedente può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla Certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui il Richiedente non voglia o non possa adeguarsi a modifiche al presente Regolamento.

CAPITOLO 9

MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

RINA notificherà ai Costruttori interessati le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri Regolamenti applicabili ai sottosistemi che siano stati oggetto di processi di certificazione.

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante od un determinato sottosistema, RINA stabilirà la data entro la quale i sottosistemi dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuate, su un prototipo e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e

prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Certificato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

Qualora il Richiedente non provveda entro il termine stabilito ad adeguare il sottosistema ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione.

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi carattere volontario, il Richiedente deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla costruzione del sottosistema; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Richiedente stesso.

CAPITOLO 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedere le "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore e reperibile sul sito web www.rina.org. al capitolo relativo all' "Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196".

CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell'edizione in vigore e reperibile sul sito web www.rina.org.

Pubblicazione: RC/C. 71
Edizione italiana

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 GENOVA

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351237
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici